

La sospensione della riscossione

di [Alessandro Borgoglio](#)

Pubblicato il 11 maggio 2010

la sospensione della riscossione diventa ammissibile con una semplice autodichiarazione da parte del contribuente

Non è la prima iniziativa di Equitalia S.p.a. volta ad avvicinarsi ai cittadini attraverso l'adozione di procedure improntate alla trasparenza ed alla correttezza.

In passato, infatti, erano già state poste in essere alcune azioni con tale finalità, tra cui:

- l'ampliamento e la razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio;
- la realizzazione di un portale di informazioni e servizi;
- il supporto ai sistemi informativi dei giudici di Pace e agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo;
- l'individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni.

L'iniziativa odierna, però, è destinata a segnare una svolta di grande impatto sulla quotidianità di molti contribuenti alle prese con cartelle di pagamento ed altra azioni esecutive.

La sospensione della riscossione

Sino a prima della direttiva in commento, il contribuente assoggettato a procedura esecutiva - cartella di pagamento, intimazione ad adempiere e pignoramento - o a misure cautelari - ipoteca o fermo amministrativo sui beni mobili registrati - qualora avesse ottenuto uno sgravio della cartella dell'ente creditore, non avrebbe comunque potuto rivolgersi ad Equitalia S.p.a. per chiedere la sospensione della riscossione, ma avrebbe, invece, dovuto attendere che tale ente creditore trasmettesse al Concessionario della Riscossione tale istruzione ed il relativo provvedimento.

Soltanto dopo aver ricevuto tale richiesta di sospensione dall'ente creditore, Equitalia S.p.a. avrebbe potuto "bloccare" le proprie azioni.

Ciò accadeva, tipicamente, quando, ad esempio, il contribuente, dopo aver ricevuto una cartella di pagamento, a seguito di istanza di autotutela all'ente creditore, otteneva lo sgravio delle somme iscritte a ruolo: in tale situazione, il contribuente non avrebbe potuto rivolgersi direttamente ad Equitalia S.p.a. per chiedere la sospensione della riscossione, ma avrebbe prima dovuto attendere che l'ente creditore che aveva effettuato lo sgravio avesse comunicato ciò ad Equitalia S.p.a., che, solo dopo averne avuto notizia, avrebbe potuto "arrestare" le proprie azioni esecutive o cautelari.

Una simile procedura, peraltro, trovava applicazioni in moltissime altre ipotesi: si pensi al caso dell'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito del quale vengono provvisoriamente iscritte a ruolo le somme dovute; qualora il giudice avesse deciso la sospensione della riscossione, non essendo Equitalia S.p.a. parte del processo, il contribuente avrebbe dovuto attendere che l'Amministrazione Finanziaria comunicasse al Concessionario della Riscossione tale sospensione, che sarebbe quindi poi stata applicata soltanto in seguito a tale comunicazione.

Si trattava - come facilmente comprensibile - di una procedura davvero lunga e dinnanzi alla quale il contribuente veniva spesso "rimbalzato" dagli uffici di Equitalia S.p.a. a quelli dell'ente creditore e viceversa.

Le nuove istruzioni recate dal documento in oggetto sono destinate, però, a mutare tale procedura, che diventerà molto più snella ed agevole.

La direttiva di gruppo numero 10/2010

La Direzione Centrale di Equitalia S.p.a. ha innanzitutto ricordato che, fermo restando il ruolo degli agenti della riscossione quali mandatarî nella gestione del credito affidato in riscossione ed il principio per il quale ogni intervento sul titolo esecutivo deve promanare dall'ente creditore che lo ha emesso, il perdurare di alcune disfunzioni del sistema che, inevitabilmente, incidono sull'azione di riscossione, impone una profonda riflessione per modificare gli standard di operatività.

Alla luce di tale considerazione, Equitalia S.p.a. ha istruito gli Agenti della Riscossione (facenti parte del gruppo) affinché, anche in assenza di un formale provvedimento dell'ente creditore, interrompano immediatamente le loro azioni qualora il contribuente presenti un'autodichiarazione, corredata della necessaria documentazione giustificativa, con la quale dimostri che la cartella di pagamento e/o l'avviso per i quali si procede sono stati interessati:

- da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di una istanza di autotutela da parte del debitore;
- da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;
- da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;
-

da un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell'ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo (es. identità nell'indicazione del verbale sotteso al ruolo e al bollettino di pagamento).

Una volta ricevuta tale autodichiarazione e la documentazione allegata, l'Agente della Riscossione la dovrà inviare, entro dieci giorni, all'ente creditore affinché quest'ultimo confermi la richiesta di sospensione della riscossione avanzata dal contribuente e trasmetta il relativo provvedimento.

Equitalia S.p.a. ha poi concluso il proprio documento precisando che, qualora a seguito di richiesta dell'Agente della Riscossione, l'ente creditore non trasmetta tempestivamente quanto domandato, la riscossione rimarrà comunque sospesa e l'eventuale pregiudizio arrecato alla quota sarà di responsabilità dell'ente creditore inerte.

Infine, occorre precisare che l'autodichiarazione del contribuente deve essere redatta su un apposito modello a tal fine predisposto, che sarà reso disponibile presso gli sportelli degli Agenti della Riscossione e sui loro siti internet, nonché su quello di Equitalia S.p.a., dove è già presente:

<http://www.equitaliaonline.it/equitalia/export/capogruppo/files/autodichiarazione.pdf>

Il modello di autodichiarazione (il cui fac-simile è riportato in calce), unitamente alla necessaria documentazione giustificativa, potrà essere presentato direttamente agli sportelli dell'Agente della Riscossione, ovvero via fax o posta elettronica.

10 maggio 2010

Alessandro Borgoglio

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l